

COMUNE DI FORIO

Città Metropolitana di Napoli
Stazione di cura, soggiorno e turismo estiva ed invernale

AVVISO PUBBLICO

OGGETTO: Avvio di un percorso condiviso volto alla creazione di una Comunità Energetica Rinnovabile (CER) sul territorio del Comune di Forio.

Premesso che

- Una CER è un insieme di cittadini, piccole e medie imprese, enti territoriali e autorità locali, incluse le amministrazioni comunali, le cooperative, gli enti di ricerca, gli enti religiosi, quelli del terzo settore e di protezione ambientale, che condividono l'energia elettrica rinnovabile prodotta da impianti nella disponibilità di uno o più soggetti associatisi alla comunità;
- in una CER l'energia elettrica rinnovabile può essere condivisa tra i diversi soggetti produttori e consumatori, localizzati all'interno di un medesimo perimetro geografico (c.d. cabina primaria), grazie all'impiego della rete nazionale di distribuzione di energia elettrica, che rende possibile la condivisione virtuale di tale energia;

Considerato che

- è quindi possibile partecipare alla CER in qualità di:
 - a) produttore di energia rinnovabile: soggetto che realizza un impianto fotovoltaico (o di altra tipologia, consentito dalla normativa di settore);
 - b) autoconsumatore di energia rinnovabile: soggetto che possiede un impianto di produzione da fonte rinnovabile e che produce energia per soddisfare i propri consumi e condividere l'energia in eccesso con il resto della comunità;
 - c) consumatore di energia elettrica: soggetto che non possiede alcun impianto di produzione di energia, ma che ha una propria utenza elettrica, i cui consumi possono essere in parte coperti dall'energia elettrica rinnovabile prodotta dagli altri membri della comunità.
- l'obiettivo di una CER è quello di fornire benefici ambientali, economici e sociali ai propri membri o soci e alle aree locali in cui opera, attraverso l'autoconsumo di energia rinnovabile;
- le CER sono uno strumento in grado di contribuire in modo significativo alla diffusione di impianti a fonti rinnovabili, alla riduzione dell'emissione di gas serra e all'indipendenza energetica del Paese;

Preso atto che

- per tutte le CER sono previsti incentivi sull'energia autoconsumata sotto due diverse forme:
 - 1) Una tariffa incentivante sull'energia prodotta** da FER e autoconsumata virtualmente dai membri della CER. Tale tariffa è riconosciuta dal GSE - che si occupa anche del calcolo dell'energia autoconsumata virtualmente - per un periodo di 20 anni dalla data di entrata in esercizio di ciascun impianto FER. La tariffa è compresa tra 60

€/MWh e 120€/MWh, in funzione della taglia dell'impianto e del valore di mercato dell'energia.;

2) **Un corrispettivo di valorizzazione** per l'energia autoconsumata, definito dall'ARERA – Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente. Tale corrispettivo vale circa 8 €/MWh;

Visto che

- tutta l'energia elettrica rinnovabile prodotta ma non autoconsumata resta nella disponibilità dei produttori ed è valorizzata a condizioni di mercato. Per tale energia è possibile richiedere al GSE l'accesso alle condizioni economiche del ritiro dedicato.
- per poter accedere agli incentivi previsti per le CER gli impianti di produzione da fonte rinnovabile devono avere **potenza non superiore a 1 MW**;
- possono far parte di una CER impianti già realizzati, purché entrati in esercizio successivamente alla data del 16 dicembre 2021 (data di entrata in vigore del D.lgs. 199/2021) e comunque successivamente alla regolare costituzione della CER;
- la tariffa incentivante è cumulabile con il contributo PNRR o altri contributi in conto capitale, nella misura massima del 40%, a fronte di una decurtazione della tariffa incentivante del 50%;
- la tariffa incentivante non si applica all'energia elettrica che è stata prodotta da impianti fotovoltaici che hanno avuto accesso al Superbonus per i quali è resta possibile ottenere il contributo ARERA per la valorizzazione dell'energia elettrica autoconsumata;
- è invece possibile ottenere la tariffa incentivante nel caso si sia fruito delle detrazioni fiscali al 50% per ristrutturazioni edilizie (previste dall'articolo 16-bis, comma 1, lettera h), del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917). Tali impianti però non possono accedere ad altri contributi in conto capitale, compreso quello previsto dal PNRR.

CONSIDERATO IL QUADRO NORMATIVO:

- nel novembre 2016, la Commissione europea ha presentato un pacchetto di proposte, denominato *Clean Energy for all Europeans Packag* (CEP), con l'intento di contribuire a realizzare gli impegni assunti dall'UE con l'accordo di Parigi. La proposta ha portato all'adozione di otto atti legislativi, avvenuta tra il 2018 e la prima metà del 2019, con i quali l'Unione Europea ha riformato il proprio quadro per la politica energetica. Particolare rilevanza assumono le Direttive 2018/2001 (che introduce la Comunità di Energia Rinnovabile) e 944/2019 (che definisce le Comunità Energetiche dei Cittadini);
- con il Decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162 (cd. Decreto Milleproroghe), come convertito dalla L. 28 febbraio 2020, n. 8, sono state introdotte anche nel nostro Paese le "Comunità energetiche rinnovabili" previste dalla Direttiva Europea RED II (2018/2001/UE), quali forme di aggregazione tra cittadini, pubbliche amministrazioni locali e piccole e medie imprese finalizzate alla condivisione di impianti di produzione di energia da fonte rinnovabile, in direzione di uno scenario energetico basato sulla generazione distribuita e sullo sviluppo di energia a chilometro zero;
- che il Decreto-legge n. 162/2019 aveva definito all'art. 42-bis le modalità e condizioni per l'attivazione dell'autoconsumo collettivo da fonti rinnovabili e la realizzazione di Comunità di energia rinnovabile;
- che la disciplina introdotta dall'art. 42-bis del suddetto Decreto-legge aveva carattere sperimentale e transitorio in attesa del completo recepimento della direttiva UE 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 dicembre 2018;

- con la Delibera 318/2020/R/eel dell'ARERA e il D.M. 16 settembre 2020 del MiSE sono entrati in vigore i relativi provvedimenti attuativi con individuazione della tariffa incentivante per la remunerazione degli impianti a fonti rinnovabili inseriti nelle configurazioni sperimentali di autoconsumo collettivo e Comunità Energetiche Rinnovabili;
- con il Decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199 si è proceduto ad attuare la direttiva (UE) 2018/2021 del Parlamento Europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, sulla promozione dell'uso dell'energia proveniente da fonti rinnovabili;
- la disciplina transitoria di cui all'articolo 42-bis del Decreto-legge 162/2019 si sarebbe applicata fino all'adozione da parte del MiTE (oggi MASE) e di ARERA dei relativi provvedimenti ai sensi degli articoli 8 e 32 del D.lgs 199/2021;
- con il decreto legislativo dell' 8 novembre 2021 n. 210 si è proceduto all'attuazione della direttiva UE 2019/944, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 giugno 2019, relativa a norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica e che modifica la direttiva 2012/27/UE, nonché recante disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento UE 943/2019 sul mercato interno dell'energia elettrica e del regolamento UE 941/2019 sulla preparazione ai rischi nel settore dell'energia elettrica e che abroga la direttiva 2005/89/CE;
- che con la delibera 727/2022/R/eel del 27 dicembre 2022 , l'ARERA ha approvato il Testo Integrato dell'Autoconsumo Diffuso (TIAD) attuando le disposizioni dei decreti legislativi 199/21 e 210/21 in materia di comunità energetiche rinnovabili, comunità energetiche dei cittadini, gruppi di autoconsumatori di energia rinnovabile che agiscono collettivamente, gruppi di clienti attivi che agiscono collettivamente, autoconsumatori individuali di energia rinnovabile "a distanza" con linea diretta, autoconsumatori individuali di energia rinnovabili;
- il TIAD trova applicazione a decorrere dall'ultima data tra il 1° marzo 2023 e la data di entrata in vigore del decreto del Ministro dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica (MASE) previsto dall'articolo 8 del decreto legislativo 199/21;
- che, a decorrere dalla data di cui al punto precedente, la deliberazione 318/2020/R/eel e il relativo Allegato A non saranno più vigenti e che anche per le configurazioni realizzate ai sensi dell'articolo 42-bis del decreto-legge 162/19 si applicherà il TIAD;
- che in data 23 gennaio 2024 è stato pubblicato dal MASE il D.M. che stimola la nascita e lo sviluppo delle Comunità energetiche rinnovabili e dell'autoconsumo diffuso in Italia, il quale nel perseguire gli obiettivi di decarbonizzazione al 2030, disciplina, ai sensi dell'articolo 8 del decreto legislativo n. 199 del 2021, le modalità di incentivazione per sostenere l'energia elettrica prodotta da impianti a fonti rinnovabili inseriti in configurazioni di autoconsumo per la condivisione dell'energia rinnovabile e definisce criteri e modalità per la concessione dei contributi previsti dalla Missione 2, Componente 2, Investimento 1.2 (Promozione rinnovabili per le comunità energetiche e l'autoconsumo) del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza;
- il suddetto D.M. è entrato a tutti gli effetti in vigore in data 24 gennaio 2024;

ATTESO CHE:

- con la summenzionata Delibera G.M. n. 149 del 28/08/2023 è stato demandato, altresì, al Capo del III Settore di conferire mandato di adottare tutti gli atti, al fine di raggiungere l'obiettivo di formare una comunità energetica e predisporre le conseguenziali documentazioni avvisi pubblici e le ulteriori attività di competenza;
- con Delibera Consiglio Comunale n.60 del 24/11/2023 è stato, tra l'altro deliberato:

1. di approvare i modelli di Statuto e di Atto Costitutivo per la costituzione della Comunità Energetica Rinnovabile, come previsto dall'articolo 42 bis della legge n.8/2020, finalizzata all'accesso al regime incentivante per la realizzazione di nuovi impianti a fonte rinnovabile e all'incremento dell'autoconsumo energetico.- che quest'Amministrazione ha, inoltre, già avviato un percorso volto alla istituzione di una o più comunità energetiche, come definite dall'art.42-bis del D.L. del 30 dicembre 2019 n.162 e dalle successive previsioni regolamentari attuative;
2. Conferire mandato al Responsabile del III Settore, in collaborazione con il Facilitatore appositamente nominato, per effettuare la ricognizione finalizzata all'individuazione degli interventi candidabili al regime incentivante e per adottare i conseguenti provvedimenti gestionali per la costituzione della Comunità Energetica Rinnovabile, in ottemperanza alla normativa di legge e alle disposizioni dell'Autorità di settore vigenti;

- con Determina del III Settore n. 1556 del 26.10.2023 è stato individuato e nominato quale figura di facilitatore territoriale della CER per il Comune di Forio la società KOALA srls con sede legale in Via delle Puglie, 47 — Benenvento (BN) 82100 e P.IVA 01830370621;

- l'adesione ad una comunità energetica consente di trarre notevoli benefici di diversa natura:

- i. Benefici ambientali derivanti dalla drastica riduzione delle emissioni di CO2 quale logica conseguenza dell'incremento di produzione di energia da fonte rinnovabile;
- ii. Benefici economici: considerato che l'autoproduzione e l'autoconsumo *in situ* di energia consente una riduzione di costi;
- iii. Benefici di carattere sociale permettendo di aiutare la riduzione dei costi della bolletta e avviando una politica di lotta alla povertà energetica;

TUTTO CIO' POSTO

Questa Civica Amministrazione intende favorire la costituzione sul proprio territorio della Comunità Energetica Rinnovabile "*Comunità Energetica Rinnovabile Ischia Isola Verde*" che aggregi utenze private e pubbliche, favorendo così la costruzione di una infrastruttura tecnologica abilitante distribuita, che potrà essere efficacemente utilizzata per beneficiare degli incentivi dello Stato nel corso degli anni a venire e degli incentivi del PNRR.

RENDE NOTO E INVITA I CITTADINI

ad aderire alla **MANIFESTAZIONE DI INTERESSE finalizzata all'istituzione di una Comunità Energetica Rinnovabile nel territorio del Comune di Forio.**

In particolare, i cittadini e le imprese presenti sul territorio comunale possono entrare a far parte di una comunità energetica rinnovabile, in qualità di:

- **Produttore di energia:** l'impianto di produzione deve avere potenza nominale non superiore ad 1 MW. L'energia elettrica immessa ai fini della condivisione deve essere prodotta da impianti di produzione entrati in esercizio successivamente alla data di entrata in vigore del decreto legislativo 199/21 (16 dicembre 2021), nonché impianti di produzione entrati in esercizio prima della predetta data purché la loro potenza nominale totale non superi il limite del 30% della potenza complessiva che fa capo alla comunità energetica rinnovabile. A tal

fine, gli impianti di produzione ammessi alle configurazioni realizzate ai sensi dell'articolo 42-bis del decreto-legge 162/19 non concorrono al raggiungimento del suddetto limite del 30%;

- **Futuri Produttori di energia:** nel caso che siano progettati o in atto lavori di realizzazione di impianti di energia rinnovabile;
- **Consumatore:** in questo caso è sufficiente la titolarità di un punto di prelievo di energia (POD).

Per maggiori dettagli è possibile contattare il Comune ai seguenti recapiti:

e-mail: segreteriasindaco@comune.forio.na.it

pec: protocollo@pec.comune.forio.na.it

tel: 0813332900

E' possibile presentare domanda dal 06/02/2024 al 06/03/2024 compilando il MODELLO allegato al presente Avviso pubblico da trasmettere al Comune di Forio nelle seguenti modalità:

- consegna a mano al protocollo;
- tramite pec:
 1. protocollo@pec.comune.forio.na.it
 2. segreteriasindaco@comune.forio.na.it

Forio, lì 05/02/2024

Il Responsabile del Settore III

Dott.ssa Gabriella Galasso

f.to digitalmente